



giurisprudenza in breve

LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA

Anche per le spese e gli altri componenti negativi, dei quali "non sia ancora certa o determinabile in modo obiettivo l'ammontare", il Legislatore considera come "esercizio di competenza" quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, con il consentire deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare. L'obiettiva determinabilità sancita dalla legge non è collegata o collegabile alla manifestazione della volontà delle parti sul costo, essendo, altrimenti, a esse demandata la scelta di stabile a quale esercizio di competenza imputare la relativa componente del reddito di impresa, sicché il mancato accordo delle parti non significa necessariamente che il costo non sia, prima dell'accordo stesso, obiettivamente determinabile. Inoltre, ai fini dell'individuazione dell'esercizio di competenza, nessun rilievo può essere attribuito alla data in cui perviene la fattura della spesa sostenuta, che non permette la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività (cfr. sentenze n. 1107/2017, n. 3484/2014, n. 18237/2012 e n. 3418/2010).

(Cassazione – sentenza n. 7032 – 23 gennaio 2018 – 21 marzo 2018)

L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEI RICAVI COMPORTA IL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI COSTI

In caso di accertamento induttivo puro (o totalmente extracontabile) del reddito di impresa, di cui agli articoli 39, comma 2, e 41, D.P.R. 600/1973, effettuato dall'ufficio avvalendosi della facoltà di prescindere dalle scritture contabili, la ricostruzione integralmente induttiva dei ricavi, mediante utilizzazione di presunzioni anche non qualificate, deve essere accompagnata dal riconoscimento della necessaria esistenza dei costi, ugualmente determinati in forma induttiva anche mediante presunzioni ugualmente prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in deroga all'articolo 109, comma 4, lettera b), ultimo periodo, Tuir. Se così non fosse, il reddito tassabile determinato in forma puramente induttiva potrebbe equivalere quantitativamente all'entità dei ricavi non depurati dai costi, in violazione del principio costituzionale di capacità contributiva che legittima l'assoggettamento a tassazione in presenza di fatti indice di effettiva capacità economica del soggetto inciso (cfr. sentenze n. 1506/2017 e n. 23848/2009).

(Cassazione – ordinanza n. 7015 – 17 gennaio 2018 – 21 marzo 2018)

LA BASE IMPONIBILE IN CASO DI CONFERIMENTO DI IMMOBILI E/O AZIENDE

In tema di imposta di registro, l'articolo 50, D.P.R. 131/1986, interpretato alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE 335/69) impone che, qualora siano conferiti in società beni immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività e oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente e accollati alla società, non sono collegati all'oggetto del trasferimento (cfr. sentenze n. 18897/2016, n. 23234/2015, n. 17300/2014, n. 3444/2014, n. 2577/2011 e n. 16768/2002).

(Cassazione – ordinanza n. 7637 – 24 gennaio 2018 – 28 marzo 2018)









RILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOPO IL CLASSAMENTO DI IMMOBILI VALUTATI A BILANCIO

La classificazione catastale di immobili posseduti da imprese, sino a quel momento tassati sulla base del valore indicato in bilancio, consente, nella vigenza dell'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 504/1992, la riliquidazione dell'imposta dovuta sugli anni pregressi, con diritto del contribuente al rimborso in tutte le ipotesi di versamento di somme non dovute, essendo irrilevante il pregresso adempimento degli obblighi impositivi in base ai valori contabili (cfr. sentenza n. 16793/2017).

(Cassazione – ordinanza n. 7652 – 8 febbraio 2018 – 28 marzo 2018)

NON IMPONIBILI GLI INTERESSI SU CREDITI DI IMPOSTA

In tema di reddito di impresa, gli interessi maturati sui crediti di imposta del contribuente nei confronti dell'Amministrazione, nel vigore del D.P.R. 597/1973, non vanno inclusi nell'imponibile, perché hanno natura compensativa e, quindi, non sono qualificabili né come reddito di capitale, né come reddito di impresa. Tale disciplina è stata modificata dall'articolo 56, Tuir, che sottopone ora a tassazione tutti gli interessi comunque conseguiti dal soggetto che produce redditi di impresa, e che opera retroattivamente per i periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 42/1988, ove sia stata presentata dichiarazione conforme alla disciplina di cui al predetto articolo 56. Tuttavia, il presupposto per la retrodatazione dello ius superveniens viene in concreto meno quando il contribuente abbia, prima dell'entrata in vigore del nuovo Tuir, fatto venir meno, con la presentazione della istanza di rimborso, la conformità alla nuova disciplina, attesa l'emendabilità della dichiarazione dei redditi anche con l'istanza di rimborso, alla stregua del principio della ritrattabilità della dichiarazione affetta da errore, testuale o extra testuale, di fatto o di diritto, il quale comporti l'assoggettamento del dichiarante a oneri fiscali più gravosi di quelli che per legge devono applicarsi (cfr. sentenza n. 9879/2017 e ordinanze n. 19226/2006 e n. 12405/2004).

(Cassazione – ordinanza n. 8951 – 15 marzo 2018 – 11 aprile 2018)

IMPRESE MINORI CON OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLE RIMANENZE

Anche le imprese minori di cui all'articolo 18, comma 2, D.P.R. 600/1973, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva il valore delle rimanenze, la cui valutazione, come prescrive l'articolo 62, D.P.R. 597/1973, deve essere fatta distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima quantità, con la possibilità tuttavia, di includere nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualità, i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario. Ne deriva che, mentre l'articolo 18, D.P.R. 600/1973 detta la disciplina formale delle rimanenze, indicando gli oneri da osservare affinché esse abbiano effetto ai fini della determinazione del reddito di impresa, l'articolo 62, D.P.R. 597/1973 contiene la disciplina sostanziale per la valutazione delle stesse, intese nel senso di materie e merci smerciate o non lavorate e di prodotti non finiti o finiti ma rimasti pressa l'impresa, da valutare secondo le disposizioni richiamate. Pertanto, poiché le rimanenze di un periodo di imposta costituiscono le giacenze di periodo di imposta successivo, è evidente che la nozione tributaria di rimanenze non è data da un numero esprimente un incontrollabile valore globale, poiché, della rimanenza, la norma tributaria postula necessariamente una articolazione di beni per tipi, qualità e valore unitario (cfr. sentenze n. 22174/2006, n. 9946/2003, n. 11515/1997 e n. 7763/1990).

(Cassazione – ordinanza n. 8907 – 31 gennaio 2018 – 11 aprile 2018)









I REQUISITI PER LA DETRAIBILITÀ DELL'IVA

In tema di Iva, l'articolo 19, comma 1, D.P.R. 63371972, consentendo per le operazioni passive, cioè per i beni o i servizi importati o acquistati, al contribuente di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore o prestatore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità di imprenditore dell'acquirente l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso, e inoltre non introduce deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa

presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell'acquirente (cfr. sentenza n. 25777/2014 e n. 16853/2013).

(Cassazione – ordinanza n. 8887 – 8 marzo 2018 – 11 aprile 2018)

Brescia, 3 maggio 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia: tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



